



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI STRUTTURE TEMPORANEE DI ARREDO E DEHORS A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. del



Indice

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 AMBITO DI

APPLICAZIONE ART. 3

DEFINIZIONI

ART. 4 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

ART. 5 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE DI ARREDO E DEHORS

ART. 6 CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER I DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO

ART. 7 PROCEDURA DELLE ISTANZE E REQUISITI

ART. 8 VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

ART. 9 TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO

URBANO ART. 10 SANZIONI, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA

CONCESSIONE ART. 11 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Allegato

PLANIMETRIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREE CENTRALI



ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio di concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico -di seguito "suolo pubblico"- con strutture di arredo di carattere temporaneo e dehors, finalizzati alla diretta delimitazione degli spazi esterni per la somministrazione e/o consumo sul posto di alimenti e bevande adiacenti o vicine alle attività.

2. Con le seguenti disposizioni si intende altresì disciplinare e semplificare il processo di concessione per le occupazioni di "suolo pubblico", per la posa di strutture di arredo di carattere temporaneo e dehors, in tutto il territorio comunale e nelle aree centrali di Piazza XX Settembre, Piazza Mario Cermenati e vicoli adiacenti.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di somministrazione alimenti e bevande e consumo sul posto, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente disciplina si applica alle occupazioni di "suolo pubblico" effettuate mediante la posa delle strutture di arredo di carattere temporaneo e dehors, **su tutto il territorio comunale.**

2. Al fine di garantire una regolamentazione uniforme per tipologia, dimensione e possibilità di occupazione degli spazi, il presente regolamento individua altresì i seguenti tre ambiti specifici del territorio sui quali posizionare strutture di arredo e dehors al servizio di pubblici esercizi di somministrazione:

- **Asse centrale di Piazza XX Settembre;**

- **Area di Piazza Mario Cermenati**

- **Vicolo Amilcare Airoldi, Via del Pozzo, Vicolo Giacomo Anghileri, Via del Torchio, Via Canonica, Vicolo Granai, Vicolo della Torre e Largo Europa** ed ulteriori vie e vicoli limitrofi alla Piazza XX Settembre e Piazza Mario Cermenati che non rivestono carattere di viabilità e transitabilità per i veicoli.

Tali ambiti sono puntualmente individuati nell'allegata planimetria delle aree centrali che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono da intendersi:

- per "**suolo pubblico**" suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città e suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

- per "**somministrazione di alimenti e bevande**" la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali del pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa con adiacente o vicina, comunque pertinente all'esercizio, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.

- per "**consumo sul posto**" si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio assistito al cliente. Vi rientrano:

a) gli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari;

b) le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari, autorizzate



all'attività di vendita al dettaglio;

c) le attività di panificazione e produzione prodotti da forno.

- per "**strutture di arredo**" tutti gli elementi che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra sole, fioriere ed elementi di delimitazione, pavimentazioni e pedane auto posanti in legno o pietra. Sono, altresì, ricompresi tra le strutture di arredo gli oggetti per il comfort ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali ad esempio impianti di illuminazione e di riscaldamento ad irradiazione, nonché mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggii porta menù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata;

- per "**dehors**" un componente dell'arredo urbano che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risulta destinato a contingenti esigenze di esercizio dell'attività di somministrazione, definendone diretta delimitazione esterna, e non determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio. Il dehors è attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

ART. 4 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Tutte le occupazioni di suolo mediante posa di strutture di arredo, come sopra definite, sono da intendersi di carattere temporaneo, sottoposte a specifica autorizzazione/concessione della durata massima di **1 anno**, trascorso il quale dovranno essere rimosse a cura del titolare dell'esercizio commerciale, ovvero sottoposte a specifica nuova richiesta di autorizzazione/concessione.

2. Tutte le occupazioni di suolo mediante posa di dehors, come sopra definiti e laddove ammessi, sono da intendersi continuative per un periodo complessivo non superiore a **5 anni** a far data dal giorno in cui è stata autorizzata l'occupazione mediante provvedimento dirigenziale. L'occupazione con dehors dovrà essere richiesta per un periodo comunque non inferiore ad **1 anno**.

3. In tutti i casi, le strutture dovranno comunque essere rimosse al cessare dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione e/o consumo sul posto, e il Comune può chiedere la rimozione anticipata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza che lo stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

In particolare la rimozione dovrà avvenire nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di **almeno 5 giorni**, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture temporanee leggere di cui trattasi;
- per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture temporanee in questione; in tali casi di urgenza la comunicazione al concessionario può avvenire anche solo verbalmente, ovvero, se ciò non fosse possibile, l'Ente competente può provvedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento;
- in caso di svolgimento in loco o nelle immediate adiacenze di manifestazioni promosse dal Comune o da altri enti pubblici territoriali, o per motivi di ordine pubblico.
- per altre cause di forza maggiore
- in caso di utilizzo non continuativo della concessione annuale

ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE DI ARREDO E DEHORS

1. Tutti gli arredi previsti dal presente regolamento devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso:

- la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di



Comune di Lecco

opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone;

- il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall'Amministrazione;

2. Tutti gli elementi di arredo e le strutture disciplinate nel presente regolamento non devono in nessun caso pregiudicare il decoro urbano del territorio, né avere un aspetto provvisorio e/o disordinato.

3. Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, gli stessi dovranno essere scelti e posizionati in modo coerente rispetto alla caratteristica costruttiva della struttura ed integrati il più possibile con il contesto ambientale ed urbano di riferimento. In ogni caso deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale e/o veicolare.

Tutti gli impianti elettrici di illuminazione e riscaldamento dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Ogni impianto installato non dovrà inoltre arrecare disturbo in termini di inquinamento acustico.

4. Tutti gli elementi di arredo devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono, tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti. Durante le ore di chiusura dell'attività, tutti gli elementi complementari di arredo (come ad esempio mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggio porta menù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata) dovranno essere rimossi, così come gli impianti di riscaldamento. Sempre durante le ore di chiusura dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere tenuti in ordine, eventuali ombrelloni e tende ombra sole potranno essere mantenuti all'esterno, le capote dovranno essere chiuse e le basi non dovranno costituire un pericolo; nel caso in cui ombrelloni e tende ombra sole vengano rimossi, sarà necessario rimuovere anche la base degli stessi.

ART. 6 CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER I DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO

1. Ai fini della corretta regolamentazione uniforme per tipologia e dimensione, le strutture di arredo di carattere temporaneo e de hors **su tutto il territorio comunale** dovranno sempre garantire il rispetto della seguente disciplina:

- essere conformi al vigente Codice della Strada ed al Regolamento di esecuzione ed alle eventuali prescrizioni inserite nel parere viabilistico acquisito dal responsabile del procedimento. La larghezza dell'occupazione sarà, di norma, pari alla rispettiva larghezza (d'ora in poi indicata, nel presente regolamento, come "larghezza di riferimento") misurata alla base del fronte dell'edificio, in fregio al rispettivo spazio pubblico, occupato internamente dall'attività economica in questione, con possibilità di ampliarsi negli spazi adiacenti a fronte dell'acquisizione dell'assenso da parte delle proprietà confinanti. L'occupazione esterna non potrà in ogni caso superare il limite di 2 volte la Superficie Utile interna dell'esercizio commerciale o dell'attività artigianale fatto eventualmente salvo il criterio della "flessibilità stagionale" disciplinato al successivo comma 9 del presente articolo, con riferimento ai tre ambiti centrali (Piazza XX Settembre, Piazza Mario Cermenati e Vicoli), criterio ammissibile anche per la restante parte del territorio comunale;

- in prossimità di strade o nelle aree pubbliche o di uso pubblico – aperte alla circolazione veicolare e pedonale– dovrà essere sempre garantito uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, non inferiore a 3,50 metri di larghezza, nonché per il transito sicuro dei pedoni, delle persone con disabilità e delle biciclette;

- al fine di consentire il transito pedonale di persone con disabilità le rispettive singole occupazioni dovranno sempre garantire uno spazio libero pari ad almeno 1,50mt lungo i marciapiedi o percorsi pedonali;

- gli elementi di delimitazione laterale dovranno essere realizzati fino ad una altezza massima dal suolo pari a 150 cm, realizzati con moduli trasparenti in cristallo temperato, vetro "antinfurtivo", materiale plastico/plexiglass, ovvero con fioriere e graticci in legno o altro materiale compatibile. Gli elementi di delimitazione laterale dovranno comunque garantire

trasparenza e visibilità dello spazio urbano adiacente.


- gli elementi di copertura (ombrelloni, tende ombra sole) dovranno essere realizzati con sistemi di sostegno, telai e montanti, appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio, il materiale di copertura dovrà essere tessile, eventualmente plastificato, impermeabile ed opaco, e con caratteristiche ignifughe. Tali elementi di copertura dovranno di norma essere installati con altezza utile interna massima pari a 3.00mt. Potranno essere consentite altezze maggiori, correlate a particolari conformazioni delle strutture di coperture, nel limite massimo di 4.00mt.

- pedane auto posanti in legno o pietra possono essere installate esclusivamente per regolarizzare dislivelli del suolo e/o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area oggetto di occupazione. Le pedane dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche, l'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata. Le pedane non dovranno comunque prevedere sistemi di ancoraggio al suolo tali da arrecare danno alla pavimentazione pubblica sottostante. Dovranno inoltre essere dotate di portelli apribili al fine di ispezionare e rendere completamente fruibili, in caso di necessità, eventuali botole e chiusini sottostanti.

- i dehors dovranno essere previsti con altezza massima dei lati dal suolo pari a 3.00mt., realizzati con montanti ed elementi orizzontali in legno o metallo a finitura ferromicacea di colore preferibilmente scuro, con copertura preferibilmente piana in materiale tessile eventualmente plastificato, impermeabile ed opaco, e con caratteristiche ignifughe. Per la copertura potranno essere consentite altezze maggiori, correlate a particolari conformazioni delle strutture di copertura stesse, nel limite massimo di 3.50mt. L'installazione di "dehors" dovrà in ogni caso integrarsi in maniera armonica nell'edificio sul quale insistono, e pertanto dovranno essere sottoposte all'esame della Commissione Comunale del Paesaggio in relazione alla loro tipologia e caratteristica costruttiva con obbligatoria presentazione degli elaborati grafici esplicitati al successivo art. 7, comma 4. Non è permessa in ogni caso la posa di delimitazioni che costituiscano integrale chiusura dello spazio fino alla struttura di copertura, dando atto che la chiusura di tali manufatti costituirebbe violazione della vigente normativa urbanistico- edilizia e pertanto in contrasto con il D.P.R.380/2001.

- i corpi illuminanti e gli elementi di riscaldamento dovranno essere scelti in modo coerente rispetto alla caratteristica costruttiva della struttura ed integrati il più possibile con il contesto ambientale urbano di riferimento.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti schemi relativi alle differenti tipologie di occupazione di suolo, tramite semplici strutture di arredo (schema A. tavoli, sedie, elementi delimitazione laterale ed elementi di copertura) ovvero tramite dehors (schema B. manufatto di carattere temporaneo con montanti verticali e struttura di copertura orizzontale).



A. Schema Strutture di Arredo



B. Schema Dehor

2. Per l'ambito di **Piazza XX Settembre** gli spazi destinati all'occupazione, opportunamente delimitati con elementi visibili a terra (borchie metalliche di segnaletica posate a cura



Comune di Lecco

dell'amministrazione), saranno pari all'ingombro riportato sull'elaborato planimetrico allegato al presente regolamento.

Al fine di creare occupazioni coerenti con il disegno e l'asse principale di Piazza XX Settembre, gli ingombri saranno organizzati lungo la sua bisettrice già individuata materialmente sulla pavimentazione, garantendo sempre uno spazio libero di almeno 4.00 mt. (2.00mt per ogni lato della bisettrice), per assicurare il corretto transito veicolare dei mezzi di soccorso, la percorribilità e fruibilità pedonale della piazza.

In presenza di spazi più ampi lungo la bisettrice (come dall'incrocio con via Giacomo Anghileri e Via Bovara ed in prossimità della Torre Viscontea) la profondità degli ingombri non potrà comunque essere maggiore di 9.00mt, calcolata dalla "larghezza di riferimento", così come definita al precedente art. 6, comma 1, dell'edificio sulla piazza, così come indicato nella planimetria.

La larghezza dell'occupazione sarà pari alla sopraindicata "larghezza di riferimento" dell'esercizio pubblico e con possibilità di ampliarsi, sul fianco, negli spazi adiacenti di altri esercizi commerciali a fronte dell'acquisizione dell'assenso da parte dei rispettivi soggetti proprietari confinanti); l'occupazione non potrà in ogni caso superare il limite di 2 volte la Superficie Utile interna dell'esercizio commerciale o dell'attività artigianale stessa.

3. Per l'ambito di **Piazza Mario Cermenati** gli spazi destinati all'occupazione saranno esclusivamente quelli indicati sull'elaborato planimetrico allegato al presente regolamento, (opportunamente delimitati con elementi visibili a terra (borchie metalliche di segnaletica posate a cura dell'amministrazione), con dimensione indicativa pari a 8.00mt x 6,50mt.

In base alla particolare conformazione della piazza ed alla necessità di garantire il percorso pedonale libero, l'assegnazione degli spazi in Piazza Cermenati sarà, in via prioritaria, riservata agli esercizi commerciali che già hanno il relativo fronte sulla piazza, utilizzando come criterio la richiamata "larghezza di riferimento"; gli spazi che rimanessero liberi saranno assegnati in secondo luogo - tramite equa ripartizione, come da allegata planimetria, anche nel rispetto delle predette assegnazioni da effettuarsi in via prioritaria, agli esercizi commerciali ubicati in Vicolo del Torchio e in Vicolo Granai. Qualora rimanessero ulteriori spazi liberi si procederà all'assegnazione tramite bando come specificato nell'articolo 7 comma 5.

4. Per l'ambito di Piazza XX Settembre e Piazza Mario Cermenati le limitazioni laterali (sia per strutture di arredo che per dehors) dovranno essere realizzate fino ad una altezza massima dal suolo pari a 50 cm, preferibilmente con fioriere, al fine di garantire la visibilità e la percezione dello spazio urbano adiacente.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti schemi relativi alle differenti tipologie di occupazione di suolo, tramite semplici strutture di arredo (schema A) ovvero tramite dehors (schema B) per l'ambito di Piazza XX Settembre e Piazza Mario Cermenati:



A. Schema strutture di arredo



B. Schema Dehor

5. Per gli ambiti di **Vicolo Amilcare Airoidi, Via del Pozzo, Vicolo Giacomo Anghileri, Via del Torchio, Via Canonica, Vicolo Granai, Vicolo della Torre e Largo Europa ed ulteriori**



Comune di Lecco

vie e vicoli limitrofi alla Piazza XX Settembre e Piazza Mario Cermenati, data la particolare conformazione urbanistica dello spazio pubblico, l'occupazione con strutture di arredo a carattere temporaneo potrà solo riguardare tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra sole, nonché oggetti per il comfort ambientale quali impianti di riscaldamento ad irradiazione, assicurando in ogni caso l'utilizzo pedonale degli spazi. Non è consentito in tali ambiti, la posa di elementi ad intera delimitazione dello spazio occupato, ogni elemento di arredo dovrà limitarsi il più possibile alla richiamata "larghezza di riferimento" dell'esercizio e dovrà essere obbligatoriamente rimosso durante le ore di chiusura dell'attività, con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento, ed ogni altro impianto che possa arrecare pregiudizio per la pubblica incolumità.

6. Le medesime prescrizioni indicate al comma precedente si applicano altresì per l'occupazione degli **spazi porticati e passaggi coperti**, escludendo inoltre per tali spazi la possibilità di posa di ulteriori elementi di copertura. L'occupazione dei porticati dovrà sempre garantire il regolare transito dei pedoni garantendo uno spazio libero di almeno 1,50mt.

7. Per tutti gli ambiti ricadenti nelle aree centrali del territorio, particolarmente per i Nuclei di interesse storico, in conformità all'art. 3 delle NTAPR del PGT vigente, non è consentito l'impovertimento dell'apparato decorativo degli immobili esistenti, ogni materiale di finitura dovrà rispettare i caratteri storici dell'edificio e dell'intorno.

8. Fermo restando lo spazio massimo di occupazione, sono ammesse soluzioni differenti per gli elementi di arredo, in deroga a quanto indicato nel presente articolo, previa acquisizione di parere favorevole da parte della Commissione Comunale del Paesaggio, con obbligatoria presentazione degli elaborati grafici indicati al successivo art. 7, comma 4, e fatto sempre salvo il parere favorevole viabilistico.

9. La planimetria allegata al presente regolamento, relativa alla disciplina delle occupazioni su suolo pubblico degli esercizi commerciali nei tre ambiti specifici del territorio (Piazza XX Settembre, Piazza Mario Cermenati e Vicoli), potrà essere soggetta a modifiche anche con riferimento alla variazione delle medesime occupazioni in ragione di determinati eventi e/o periodi stagionali durante l'anno in deroga a quanto individuato con relativa opportuna campitura nel rispetto, in ogni caso, delle seguenti precisazioni: si prevede la possibilità di richiedere, da parte di singoli pubblici esercizi ogni anno nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre e dall'ultima domenica del mese di novembre alla prima domenica del mese di gennaio, una maggiore estensione dell'occupazione di suolo pubblico, fino a un max. di 50 cm, in direzione della linea tratteggiata di colore rosso riportata nella richiamata allegata planimetria.

Complessivamente, tali maggiori estensioni dovranno - in ogni caso - garantire il rispettivo passaggio pedonale per una larghezza non inferiore a mt. 3.

La predetta maggior estensione di 50 cm potrà essere richiesta con incremento fino a 100 cm purché in presenza, ove occorra, di presentazione di formale accordo tra esercizi commerciali frontistanti, mantenendo comunque il richiamato passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 3.

ART. 7 – PROCEDURA DELLE ISTANZE E REQUISITI

1. Si applica un sistema autorizzatorio semplificato per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento.

La concessione all'occupazione di suolo avverrà mediante rilascio di provvedimento dirigenziale, a conclusione di istruttoria dell'istanza, entro i termini di legge dalla data di presentazione della richiesta su apposita modulistica redatta dalla struttura competente dell'ente, (fatta sempre salva) ferma restando l'acquisizione del parere viabilistico e della Commissione Comunale del Paesaggio laddove necessario.

Il provvedimento di concessione per l'occupazione di "suolo pubblico" potrà essere rilasciato solo al titolare dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e/o di consumo sul posto e dovrà necessariamente contenere:

☐ durata della concessione;



Comune di Lecco

- ▣ delimitazione planimetrica dell'area concessa, in scala 1:100, ovvero, per i particolari ambiti del territorio, esatta individuazione dell'area con riferimento all'allegato planimetrico relativo alle aree centrali;
- ▣ esatta definizione delle strutture, degli elementi di arredo, e degli impianti correlati all'occupazione di suolo;
- ▣ eventuali prescrizioni specifiche (orari di utilizzo degli spazi esterni).

2. Qualora la richiesta di occupazione temporanea con strutture di arredo sia richiesta per un arco temporale specifico (es. per singoli mesi, o periodo inferiore ad 1 anno), il provvedimento concessorio potrà essere prorogato oltre il limite concesso, nelle more del termine massimo di **1 anno**, previa richiesta motivata di proroga da parte del titolare dell'attività e senza necessità di rilascio di ulteriore provvedimento dirigenziale. Identica procedura trova applicazione per l'installazione temporanea con dehors, per i quali potranno essere concesse proroghe, senza rilascio di ulteriore provvedimento, sempre nelle more del termine massimo **di 5 anni**.

3. Sulle richieste di installazione di dehors a carattere permanente dovrà essere presentata apposita richiesta di titolo abilitativo edilizio ovvero di permesso di costruire qualora riconducibile, per consistenza, alla nuova costruzione.

4. Per tutti i tipi di installazione (sia a carattere temporaneo sia permanente) dovrà sempre essere acquisito da parte del responsabile del procedimento, oltre al parere viabilistico, anche il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio tramite obbligatoria presentazione di elaborati grafici comprensivi di opportuni fotoinserti che consentano il diretto e immediato confronto tra l'installazione di progetto e le complessive adiacenti installazioni e arredi esistenti nonché nei termini e nelle modalità contenute nell'apposito regolamento di disciplina di quest'ultima.

5. Apposite occupazioni di suolo in Piazza Mario Cermenati, aggiuntive rispetto a quelle afferenti agli esercizi commerciali con relativo fronte sulla piazza o collegate ad esercizi operanti nei vicoli adiacenti, saranno oggetto di specifica assegnazione pubblica riservata agli esercizi commerciali privi di adeguato fronte e/o spazio antistante il proprio pubblico esercizio, ed ubicati nel lotto, adiacente alla medesima piazza, compreso tra via S. Nicolò - via Don Antonio Mascari - via Giuseppe Bovara, (v. elaborato planimetrico allegato al presente regolamento).

L'assegnazione avverrà mediante bando, ovvero avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nel quale saranno indicati termini e modalità di presentazione delle istanze da parte degli esercizi commerciali interessati all'assegnazione nonché eventuale assegnazione, in ampliamento, di spazi limitrofi già assegnati per i quali non siano pervenute richieste di assegnazione.

L'assegnazione, a cura della competente struttura dell'ente, avverrà sempre comparando i seguenti parametri/elementi:

- salvaguardia/priorità per gli esercizi che già si affacciano sulla piazza;
- rispetto dei criteri e delle caratteristiche generali delle strutture di arredo di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, e valutazione del maggiore pregio dell'installazione mediante parere della Commissione Comunale del Paesaggio supportato dall'obbligatoria presentazione degli elaborati grafici di cui al precedente comma 4 del presente articolo;
- durata temporale dell'occupazione richiesta, privilegiando occupazioni di maggior arco temporale;
- corresponsione/maggior introito del contributo di concessione dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, anche in relazione alla durata temporale o alla flessibilità di ingombro v., per quest'ultimo punto, quanto disciplinato all'art. 6, comma 9 dell'occupazione stessa.

6. Qualora l'istanza sia riferita all'installazione dei dehors negli ambiti e negli spazi concessi, a garanzia della completa rimozione del manufatto allo scadere della concessione, ovvero al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente art. 4 comma 3, dovrà essere corrisposta, all'atto di presentazione della istanza di posizionamento delle strutture, apposita polizza fidejussoria pari all'importo della rimozione della struttura determinata dalla struttura competente



dell'ente nell'ambito del procedimento istruttorio.

7. Per gli aspetti economici connessi e conseguenti al rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico, in termini di determinazione del relativo canone e di applicazione di imposte comunali, regionali o nazionali, si rimanda a specifici provvedimenti legislativi o regolamentari in materia.

ART. 8 – VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

1. Le occupazioni di suolo con strutture disciplinate dal presente regolamento dovranno sempre essere effettuate garantendo il transito pedonale in sicurezza, non dovranno in ogni caso costituire elemento di intralcio per la circolazione delle persone. Dovrà inoltre essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture temporanee installate, anche a persone con problemi di disabilità motoria.

2. Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (pubblico) già presenti sul territorio (panchine, basamenti statue, fontane e simili), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da garantirne la costante ed integrale accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza.

3. In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di eventuali intersezioni stradali l'occupazione del suolo dovrà garantire adeguata visibilità dei mezzi, previo eventuale parere viabilistico.

ART. 9 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i gestori dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o consumo sul posto, dovranno adottare misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro; tutte le strutture temporanee di cui al presente regolamento devono essere mantenute dai concessionari in termini di pulizia e funzionalità.

3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.

4. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutti i servizi di cui al comma 1 e degli esercizi artigianali alimentari, anche da asporto, sono tenuti alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, in conformità alle modalità ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

5. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette previsioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo proprietario/concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture già rilasciata.

6. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste o in presenza di danneggiamenti di carattere grave si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture già rilasciata.

7. Di qualsiasi danno arrecato all'ambiente e al decoro urbano, nei suoi vari connotati di aree a verde, strade, aree pedonali, arredo urbano ecc., dall'esercizio dell'occupazione di suolo pubblico



Comune di Lecco

concessa è responsabile il concessionario, che dovrà risarcire all'Amministrazione il danno subito nel valore economico determinato dalle competenti strutture organizzative dell'Ente, ferme restando le eventuali sanzioni previste in materia dalla normativa vigente.

8. È di norma vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione. Eventuali richieste di emissioni sonore dovranno essere conformi al piano di zonizzazione acustica vigente ed ai procedimenti contenuti nei regolamenti comunali vigenti in materia.

Resta salva l'integrale applicazione delle previsioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, nonché l'attivazione dei relativi processi amministrativo-sanzionatori di concerto con ARPA.

ART. 10 – SANZIONI, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste da norme che regolamentano direttamente la materia (principio di specialità), comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali.

2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

3. La concessione è sospesa dal Dirigente dell'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:

- a) nel caso di tre violazioni accertate per abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;
- b) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.

Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene revocata se vengono meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.

4. La concessione è revocata dal Dirigente dell'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:

- a) nel caso di tre o più violazioni nell'arco temporale di validità della concessione delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
- b) quando gli elementi che compongono i dehors e le strutture siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con almeno tre accertamenti di violazioni;
- e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio delle strutture;
- f) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
- g) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
- h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

5. La concessione decade nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
- b) in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

6. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con strutture, per i motivi previsti al comma 2. il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere



Comune di Lecco

a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva.

7. Il "suolo pubblico" restituito all'Amministrazione per qualsiasi motivo compreso l'ordine di rimozione degli impianti abusivi o non conformi, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione quo ante a cura del concessionario. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale può provvedere in proprio, a spese dell'inadempiente.

8. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.

9. In caso di occupazione effettuata in assenza di titolo, il titolare dell'attività è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione dell'occupazione abusiva.

10. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs 42/2004 e s. m. e i.) nonché dal D.P.R. 380/2001.

11. Per quanto riguarda i ritardi o le omissioni di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'apposito Regolamento comunale.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, verrà applicato in modo sperimentale per l'annualità 2022, con decorrenza dalla data di sua approvazione, e continuerà a produrre effetti, salvo specifico provvedimento consiliare di adeguamento della disciplina ivi contenuta, adottato al termine della sperimentazione, in considerazione della necessità eventualmente emersa di apportare modifiche volte a garantire la piena fattività e stabilità a regime del sistema introdotto, tenuto conto degli impatti derivati sull'Amministrazione e sul tessuto urbano dall'attuazione delle previsioni qui disciplinate.

2. Le concessioni che risulteranno in scadenza, ovvero già scadute, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere rinnovate fino alla data del 30/09/2022 al fine di permettere l'adeguamento delle strutture, in sede di nuova richiesta di occupazione, alla nuova disciplina introdotta dal regolamento.

3. Con riguardo alle richieste di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento troverà integrale applicazione la disciplina ivi formulata.

4. Deroche ed ampliamenti di autorizzazioni/concessioni già emesse potranno essere consentiti solo in relazione ad eventuali proroghe o disposizioni normativa determinate dall'emergenza sanitaria.

5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le previsioni in materia contrarie o incompatibili contenute in altri regolamenti comunali. Sono fatti salvi eventuali convenzionamenti in essere e relativi a concessioni di utilizzo di spazi pubblici contenenti specifici impegni/obblighi a carico del soggetto privato. Sono altresì fatte salve le disposizioni relative ad occupazioni temporanee sul territorio con gazebo/stands in occasione di particolari manifestazioni (attività elettorali, referendarie e similari).

6. Rispetto agli aspetti economici afferenti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico qui disciplinate, compresi gli aspetti connessi alle relative esenzioni ed agevolazioni, si applicano le disposizioni legislative statali e regolamentari vigenti in materia.



**DISCIPLINA OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NELLE
PIAZZA CERMENATI, XX SETTEMBRE E VIE
LIMITROFE**

Allegato

**PLANIMETRIA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO AREE CENTRALI**

- LEGENDA**
-  Aree per occupazione suolo pubblico (persone)
 -  Aree per occupazione suolo pubblico (persone)
 -  Limite estensione artigianale
 -  Vicolo Anticane Araldi, Via del Pozzo, Vicolo Giacomo Angileri, Via del Torcino, Via Caronico, Vicolo Granai, Vicolo della Torre e Largo Europa
 -  Fabbricati
 -  Panchi, passaggi coperti
 -  Lampioni
 -  Panchine

